

# REGOLAMENTO D'ISTITUTO

REGOLAMENTO GENERALE REDATTO DAL GESTORE SCOLASTICO  
ADOTTATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI  
E DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO

**Art. 1** - Nella stesura del presente **Regolamento** il Gestore scolastico si è attenuto al rispetto delle leggi e degli ordinamenti dello stato e della scuola, riconoscendo:

- a) il diritto degli studenti ad avere una scuola organizzata in funzione dei loro bisogni formativi;
- b) le competenze e le responsabilità proprie del personale direttivo, docente e non docente;
- c) il ruolo centrale della famiglia nell'educazione e nella formazione dei figli;
- d) la necessità della collaborazione della scuola con la comunità locale e con gli enti territoriali.

**Art. 2** - La scuola è luogo di formazione, dialogo, educazione, ricerca ed esperienza sociale mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze, lo sviluppo della coscienza critica e il recupero delle situazioni di svantaggio. Gli studenti vengono informati ed orientati ai valori democratici, alla crescita della persona secondo le potenzialità individuali e al senso di responsabilità.

**Art. 3** - All'interno dell'Istituto ciascuna componente con pari dignità e nella diversità dei ruoli opera per garantire il conseguimento dei suddetti obiettivi in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione Italiana, dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e della Carta dei Diritti e delle Responsabilità dei Genitori in Europa.

**Art. 4** - Il Piano dell'Offerta Formativa (POF) mira costantemente allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza, al senso di responsabilità ed all'autonomia individuale in vista degli obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

**Art. 5** - Il Piano dell'Offerta Formativa è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal Gestore scolastico, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dai genitori e dagli studenti attraverso le proprie rappresentanze

**Art. 6** - Con l'impegno e il contributo di tutti gli operatori l'Istituto persegue una qualificazione positiva in termini di clima, di progettualità articolata e condivisa, di produttività formativa e di immagine nel segno della libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione e sulla base del reciproco rispetto.

## **Organi Collegiali**

**Art. 7** - La scuola, per la sua funzione sociale di sviluppo dell'individuo, garantisce e diffonde la conoscenza e la cultura in ogni suo aspetto per mezzo di tutte le componenti - studenti, docenti, personale non docente, genitori - che contribuiscono al suo funzionamento organico attraverso i rappresentanti negli organi collegiali, oppure attraverso proprie forme organizzative.

**Art. 8** - Sono Organi Collegiali dell'Istituto: il Consiglio d'Istituto, la Giunta Esecutiva, il Collegio dei Docenti, i Consigli di Classe.

**Art. 9** - Ciascun Organo Collegiale delibera nell'ambito delle competenze previste dalla legge operando in forma coordinata con gli altri OO. CC.

**Art. 10** - La assenza (parziale o totale) di una o più componenti nei Consigli di Classe, nel Consiglio d'Istituto e nella Giunta Esecutiva, per la mancata presentazione delle liste alle elezioni o per decadenza o dimissioni ed allorché non sia possibile per esaurimento delle liste provvedere alla surroga, non impedisce il regolare funzionamento degli Organi suddetti.

**Art. 11** - Le riunioni degli OO. CC. hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione dei docenti e compatibili con gli impegni di lavoro dei componenti eletti.

**Art. 12** - La convocazione degli OO. CC. è disposta con un congruo preavviso, di massima non inferiore a 5 giorni rispetto alla data delle riunioni, salvi i casi di comprovata urgenza valutati dai rispettivi presidenti. In ogni caso tra avviso e convocazione non possono trascorrere meno di 24 ore.

**Art. 13** - Le funzioni di segretario sono affidate ad un membro dei vari OO.CC. dai rispettivi presidenti. Segretario dei Consigli di Classe deve essere un docente, segretario della Giunta Esecutiva è il Direttore SGA.

**Art. 14** - La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'Organo Collegiale e affissione all'albo; in ogni caso, l'affissione all'albo è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'Organo. La lettera e l'avviso devono indicare il giorno, l'ora, la durata, il luogo della riunione e gli argomenti all'O.d.G.. Di ogni seduta viene redatto processo verbale su apposito registro a pagine numerate, firmato dal Presidente e dal Segretario e proposto all'approvazione nella seduta successiva, salvo il caso di approvazione immediata a conclusione della seduta.

**Art. 15** - Le delibere approvate dal Consiglio sono esposte all'albo dell'Istituto.

**Art. 16** - Nel caso di aggiornamento della seduta è necessario effettuare una nuova convocazione scritta con le stesse modalità del precedente articolo. La convocazione scritta non è richiesta se tutti i componenti dell'organo sono presenti.

**Art. 17** - Non è consentita alcuna forma di presenza di pubblico esterno alle riunioni degli OO. CC., né è consentito l'accesso ai verbali redatti in tali occasioni, ad eccezione di quanto previsto agli artt. 15, 18, 26, 27 e 28 del presente regolamento.

**Art. 18** - L'accesso ai verbali delle riunioni degli OO. CC. è consentito a chiunque vi abbia interesse, secondo le procedure e i termini previsti dalla normativa vigente in merito.

#### - Il Consiglio d'Istituto

**Art. 19** - La prima riunione del Consiglio d'Istituto, dopo le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti, è convocata dal Dirigente Scolastico ed è da lui presieduta fino alla elezione del Presidente.

**Art. 20** - Il Presidente è eletto, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio d'Istituto, tra i rappresentanti dei genitori. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un Vice Presidente. Tali votazioni avvengono a scrutinio segreto.

**Art. 21** - Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente, il quale è tenuto a disporre la convocazione dell'Organo su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso, escluso dal computo il Presidente

**Art. 22** - Il Presidente formula l'O.d.G. di sua iniziativa, o su proposta del Presidente della Giunta esecutiva o di un terzo dei membri del Consiglio. A tal riguardo tiene anche conto della durata prevista della riunione. Ogni membro del Consiglio può chiedere, con motivate ragioni d'urgenza, che venga inserito un punto all'O.d.G. fino a tre giorni prima della riunione. Il Presidente, se lo accetta, lo inserisce all'ultimo punto e avverte i membri del Consiglio almeno un giorno prima della seduta. Durante la discussione del punto all'O.d.G. genericamente indicato "Varie ed eventuali" non può essere proposta o approvata alcuna delibera.

**Art. 23** - Eventuali modifiche o integrazioni all'O.d.G. possono essere apportate anche all'inizio della seduta solo se risultano presenti tutti i membri del Consiglio. L'inserimento di tali modifiche o integrazioni nell'O.d.G. deve essere approvato all'unanimità.

**Art. 24** - Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente. In caso di contemporanea assenza di entrambi, la riunione è presieduta dal Consigliere più anziano d'età, prima tratto dalla componente genitori, quindi dalle altre.

**Art. 25** - Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

**Art. 26** - Il Consiglio d'Istituto delibera sugli indirizzi generali del POF e lo adotta e ha competenze sul calendario scolastico.

**Art. 27** - Le votazioni si effettuano, di regola, per alzata di mano. Si effettuano a scrutinio segreto, mediante scheda, le votazioni riguardanti persone. Ogni componente ha il diritto di far verbalizzare il proprio motivato dissenso dalla deliberazione adottata dal Consiglio o di far riportare il proprio intervento che deve essere consegnato, seduta stante, al Segretario verbalizzante.

**Art. 28** - Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, escludendo dal computo i voti nulli, le schede bianche e/o le astensioni dal voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di votazione palese il Presidente non può astenersi.

**Art. 29** - Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo per quanto concerne il programma preventivo, il conto consuntivo e l'impiego dei mezzi finanziari per il funzionamento della scuola.

**Art. 30** - Per l'approfondimento di particolari tematiche il Consiglio d'Istituto può costituire Commissioni apposite che comprendano anche persone non facenti parte del Consiglio stesso.

- La Giunta Esecutiva

**Art. 31** - La Giunta Esecutiva si riunisce su convocazione del Presidente, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, per preparare i lavori del Consiglio e per proporre il programma annuale e le eventuali modifiche al programma stesso.

- Il Collegio dei Docenti

**Art. 32** - Il Collegio dei Docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto, elabora il Piano dell'Offerta Formativa, adotta i libri di testo, elegge i docenti che compongono il Comitato per la Valutazione del Servizio degli Insegnanti, attribuisce le Funzioni Strumentali al Piano dell'Offerta Formativa

**Art. 33** - Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i docenti in servizio ed è presieduto dal Dirigente Scolastico il quale nomina il segretario verbalizzante nella persona di un suo collaboratore.

**Art. 34** - Il Collegio si riunisce ogni volta che il Dirigente Scolastico lo ritenga necessario o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta scritta.

**Art. 35** - Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

**Art. 36** - Il Dirigente Scolastico predispose l'O.d.G. di sua iniziativa, o su proposta di almeno un terzo dei membri del Collegio. A tal riguardo tiene anche conto della durata prevista della riunione. Durante la discussione del punto all'O.d.G. genericamente indicato "Varie ed eventuali" non può essere proposta o approvata alcuna delibera.

**Art. 37** - Le deliberazioni del Collegio sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, escludendo dal computo i voti nulli, le schede bianche e/o le astensioni dal voto nel caso di votazione palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

**Art. 38** - Le votazioni si effettuano, di regola, per alzata di mano. Si effettuano a scrutinio segreto, mediante scheda, le votazioni riguardanti persone. Ogni componente ha il diritto di far verbalizzare il

proprio motivato dissenso dalla deliberazione adottata dal Collegio o di far riportare il proprio intervento che deve essere consegnato, seduta stante, al Segretario verbalizzante.

- I Consigli di Classe

**Art. 39** - Sono membri dei Consigli di classe i docenti delle classi interessate, i rappresentanti eletti dei genitori e degli studenti e il Dirigente Scolastico.

**Art. 40** - I Consigli di classe sono convocati dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei membri di cui all'Art. 45. Il Dirigente valuta l'opportunità di convocare il Consiglio nel caso di una richiesta presentata congiuntamente o disgiuntamente da parte dei rappresentanti eletti.

**Art. 41** - I Consigli di classe sono presieduti dal Dirigente Scolastico oppure da un docente, membro del consiglio, suo delegato. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal Dirigente Scolastico a uno dei docenti membro del consiglio stesso.

**Art. 42** - I Consigli di classe si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. Alle riunioni possono assistere anche gli altri genitori e gli altri allievi della classe nel caso in cui il Consiglio di classe stesso ne ravvisi la necessità di una riunione precedente.

**Art. 43** - Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari, come pure quelle relative alla valutazione periodica e finale degli alunni, spettano ai Consigli di classe con la sola presenza dei docenti.

**Art. 44** - I Consigli di classe hanno competenza anche per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni. A discrezione del Dirigente può essere prevista l'esclusione dalle riunioni convocate per tali provvedimenti dei rappresentanti eletti dei genitori e degli alunni.

### **Diritti e doveri degli studenti**

**Art. 45** - Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

**Art. 46** - La scuola riconosce e fa proprie le indicazioni presenti nello Statuto degli Studenti e delle Studentesse (DPR 249 del 24.06.98) per quanto riguarda sia i diritti sia i doveri degli studenti.

**Art. 47** - La scuola si rende attenta nei riguardi degli studenti impegnati con continuità in attività extrascolastiche sportive, musicali, culturali e di volontariato di qualificante livello.

**Art. 48** - La scuola è disponibile ad accogliere studenti stranieri nell'ambito della mobilità studentesca internazionale riservandosi di dar loro le opportune indicazioni per l'inserimento nelle classi, adottando anche uno specifico orario personale sulla base anche del grado di preparazione nelle singole discipline.

**Art. 49** - Gli studenti hanno il diritto di esprimere liberamente le loro idee, di esporre le proprie esigenze anche attraverso consultazione referendaria, di organizzarsi per realizzare progetti e proposte e di disporre, nei limiti delle strutture e degli impegni di servizio del personale docente e non docente, di locali e di tempi adeguati per assemblee ed incontri e per attività di ricerca e di studio.

**Art. 50** - Previa autorizzazione del Dirigente Scolastico gli studenti hanno diritto di affiggere, negli appositi spazi, manifesti e comunicati di carattere culturale o informativo.

**Art. 51** - Gli studenti hanno il diritto e il dovere di partecipare in modo attivo, consapevole e responsabile alla vita dell'Istituto attraverso la conoscenza:

- del presente **Regolamento** e del **Piano Triennale dell'Offerta Formativa**;
- **REGOLAMENTO APPLICATIVO LIMITE DELLE ASSENZE**
- dei criteri di valutazione e correzione;
- dei tempi di consegna dell'esito delle verifiche scritte, orali e grafiche;
- delle modalità di recupero;
- dell'esistenza di percorsi individualizzati di apprendimento per gli studenti disabili autorizzati alla frequenza.

**Art. 52** – I Consigli di classe concordano modalità atte ad evitare la sovrapposizione di più verifiche in una sola giornata o la concentrazione di eccessive verifiche in una settimana.

**Art. 53** - La valutazione delle verifiche viene comunicata di norma entro 15 giorni nel caso di prove scritte ed immediatamente dopo le prove orali.

**Art. 54** - L'Istituto assicura interventi integrativi e di sostegno agli studenti sulla base dello sportello didattico attivato in orari pomeridiani o da concordare (sportello help).

**Art. 55** – Regolamento UDITORI - La scuola, per prevenire la dispersione scolastica ed in applicazione del Progetto PTOF “Aggiungi un posto a scuola”, e previa valutazione dei casi, dà la possibilità di iscrizione come studenti uditori ai corsi e per tutte le classi dell’istituto per coloro che siano in possesso dei requisiti previsti per l’ammissione alla scuola stessa o siano in possesso di un titolo di studio idoneo. Per essere ammessi come uditori è necessario essersi ritirati dalla scuola frequentata in precedenza nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa.

Il consiglio di classe delibera l’ammissione dello studente alla frequenza della classe richiesta in qualità di uditore. E’ indispensabile tale deliberazione.

Lo studente uditore può essere ammesso anche nel corso dell'anno. L’uditore sarà quindi ammesso agli esami di idoneità che si svolgono una volta l’anno, generalmente nel mese di settembre.

Lo studente uditore ha la facoltà di assistere alle lezioni impartite all’interno della classe a cui viene assegnato, senza che ciò pregiudichi la regolare attività didattica riferita agli allievi regolarmente iscritti.

Ha inoltre facoltà di sostenere prove di verifica ma non sarà soggetto a valutazione né in corso d’anno né a fine anno scolastico.

Lo studente uditore è obbligato a rispettare le prescrizioni sancite nel regolamento d’istituto e le istruzioni impartite dal docente della classe durante le lezioni.

In caso di annotazione disciplinare, il consiglio di classe potrà valutare la sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni; in caso di recidiva sarà deliberata la definitiva esclusione dalle lezioni.

L’uditore deve presenziare alle lezioni per l’intero arco della giornata, secondo l’orario di lezione o secondo gli accordi presi col consiglio di classe tranne che per documentabili esperienze di lavoro o di salute. Il docente annoterà sul registro di classe l’assenza giornaliera dell’uditore e l’entrata e l’uscita dello stesso se non coincidenti con l’inizio e il termine delle lezioni. Non è richiesta la giustificazione di assenze o ritardi se maggiorenne, se minorenni è richiesta la giustificazione da parte di uno dei genitori o da chi ne fa le veci che ha firmato la domanda di ammissione come uditore.

**Art. 56** - Gli studenti hanno il diritto di apprendere i doveri che li riguardano e di essere informati sulle decisioni e le norme che regolano la vita della scuola. Le informazioni vengono diffuse tempestivamente mediante circolari, dettate dall'insegnante della lezione o affisse in punti ben visibili dell'Istituto.

**Art. 57** - Gli studenti sono tenuti a mantenere durante tutta la permanenza a scuola un contegno decoroso e consono alla dignità dell'Istituto che li ospita. La disciplina è affidata all'autocontrollo degli studenti stessi ed alla vigilanza di tutti gli operatori scolastici, che sono obbligati a segnalare eventuali mancanze al Dirigente Scolastico.

**Art. 58** - Gli studenti sono tenuti a partecipare alle periodiche esercitazioni volte all'acquisizione di automatismi comportamentali nelle varie situazioni di emergenza. E' affissa nei locali della scuola, nei corridoi e nelle aule opportuna e chiara segnaletica secondo le norme vigenti.

**Art. 59** - Gli studenti condividono la responsabilità di rispettare, di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

**Art. 60** - Il diritto allo studio e ad un percorso di formazione omogeneo e coerente implica il dovere della frequenza regolare dei corsi curricolari e di tutte le altre attività svolte durante l'orario scolastico. L'irregolarità nella frequenza sarà presa in considerazione dal Consiglio di Classe come elemento di valutazione del percorso formativo.

**Art. 61** - Gli studenti sono tenuti a essere puntuali all'inizio di ogni lezione. I ritardatari possono essere accolti in classe solo con l'autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato. Le uscite anticipate sono del tutto eccezionali ed autorizzate dal Dirigente Scolastico.

**Art. 62** - Durante le lezioni non si può lasciare l'aula senza grave motivo e senza il permesso dell'insegnante responsabile.

**Art. 63** - Nel cambio dell'ora, qualora non sia previsto il trasferimento della classe in un'altra aula specifica, gli studenti rimangono nella propria aula. Ogni classe utilizza i servizi del corridoio di riferimento.

**Art. 64** - Qualora uno studente si trovi in stato di malessere tale da non poter più seguire la lezione, il docente dell'ora provvede a far chiamare il collaboratore scolastico addetto al piano, che assiste l'interessato e informa la segreteria. La scuola provvede, se ritenuto opportuno o necessario, a contattare immediatamente la famiglia ed eventualmente il Pronto Soccorso Ospedaliero.

**Art. 65** - In caso di incidente in ambito scolastico l'insegnante responsabile o incaricato della vigilanza provvede alla denuncia dell'accaduto, secondo la prevista prassi assicurativa.

**Art. 66** - Gli studenti che hanno scelto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica possono allontanarsi dalla scuola secondo le modalità previste dalla C.M. 18 gennaio 1991, n. 9.

**Art. 67** - Per l'accesso e l'utilizzo delle aule speciali, della strumentazione, della biblioteca e delle palestre ci si deve attenere agli appositi regolamenti affissi nei locali stessi e la cui presa di visione è tassativa. Eventuali modifiche o aggiornamenti saranno diffusamente e tempestivamente notificati.

**Art. 68** - I telefoni cellulari devono rimanere spenti durante le attività didattiche.

**Art. 69** - E' rigorosamente proibito fumare all'interno dell'edificio.

### **Rapporti scuola-famiglia**

**Art. 70** - Il libretto personale consegnato all'inizio dell'anno ad ogni studente costituisce il mezzo ordinario di comunicazione fra scuola e famiglia.

**Art. 71** - Il Dirigente Scolastico riceve i genitori secondo un orario reso pubblico all'inizio dell'anno scolastico.

**Art. 72** - I docenti si rendono disponibili per maggiori informazioni sul profitto e sul comportamento nel giorno e nell'ora stabiliti per il ricevimento e notificati alla famiglia.

**Art. 73** - Nel corso dell'anno scolastico sono previsti ricevimenti pomeridiani con la presenza di tutti i docenti in date decise dal Collegio dei Docenti.

**Art. 74** - Notizie riservate sono comunicate alle famiglie mediante lettera o convocazione dei genitori.

**Art. 75** - Il Dirigente Scolastico è tenuto ad informare tempestivamente le famiglie in caso di uscita anticipata o di ingresso posticipato di una intera classe.

**Art. 76** - La scuola non risponde di eventuali smarrimenti o furti di denaro o di oggetti lasciati incustoditi.

**Art. 77** - Le richieste di uscita anticipata e di ingresso posticipato vanno presentate al Dirigente Scolastico (o a un suo delegato) e possono essere concesse nell'ultimo mese di ogni quadrimestre solo per ragioni assai gravi. Il ritardo e le assenze prive di seria e grave motivazione saranno segnalati alle famiglie mediante il libretto e/o per lettera. Le documentate situazioni che impediscono in modo permanente l'ingresso in orario o che impongono l'uscita anticipata dalle lezioni sono valutate dal Dirigente Scolastico.

### **Provvedimenti disciplinari** (vedi regolamento di disciplina allegato)

**Art. 78** - Le sanzioni per mancanze disciplinari devono ispirarsi ai principi della finalità educativa, della responsabilità individuale, della trasparenza e proporzionalità, della riparazione del danno. E' sempre possibile la conversione della sanzione nello svolgimento di attività in favore della scuola. Potrà essere inoltre attuato un intervento rieducativo, basato sulla trasmissione di informazioni relative alle disposizioni di legge e di nozioni di educazione civica.

**Art. 79** - I comportamenti che possono configurare mancanze disciplinari sono:

- Venir meno ai doveri di impegno nello studio e di corretta partecipazione alle attività scolastiche;
- Utilizzare, durante le ore di lezione e in modo particolare durante le verifiche, supporti tecnologici individuali informatici e telematici senza la preventiva autorizzazione del docente;
- Tenere atteggiamenti offensivi nei riguardi dei compagni e del personale dell'Istituto;
- Assentarsi in modo ingiustificato dalle lezioni;
- Sporcare e/o danneggiare attrezzature, suppellettili e ambienti della scuola;
- Creare pericoli per la propria e l'altrui incolumità fisica.

**Art. 80** - La persona che individua la mancanza, o che ne viene a conoscenza, deve darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico.

**Art. 81** - Il docente non può allontanare per mancanza disciplinare un allievo dalla classe, stante l'obbligo della vigilanza che rimane comunque a suo carico.

**Art. 82** - Il Dirigente Scolastico, considerata l'entità della mancanza segnalata, valuterà l'opportunità di richiamare l'allievo/a verbalmente o per iscritto, oppure di convocare il Consiglio di classe per una eventuale sanzione maggiore nelle modalità richiamate all'Art. 49.

**Art. 83** - Nessun allievo potrà essere sottoposto a sanzione senza aver avuto la possibilità di esporre le proprie ragioni alla presenza, se minorenni, dei genitori o degli esercenti la patria potestà.

**Art. 84** - Ferma restando la possibilità di sanzioni disciplinari ed anche di denuncia penale, eventuali danni alle attrezzature e alle suppellettili devono essere risarciti dai responsabili.

**Art. 85** - Contro le sanzioni disciplinari di cui agli articoli precedenti è possibile presentare ricorso alla Giunta Esecutiva entro il termine fissato nella lettera di comunicazione della irrogazione.

### **Funzionamento della biblioteca e dei laboratori**

**Art. 86** - L'Istituto riconosce la validità dell'uso della biblioteca e dei laboratori e si impegna a reperire le risorse materiali ed umane per un loro adeguamento costante alle esigenze didattiche.

**Art. 87** - Il Collegio dei Docenti, all'inizio di ogni anno, programma l'uso della biblioteca e dei laboratori e ne nomina i responsabili cui è affidato il materiale in dotazione.

**Art. 88** - Il responsabile della biblioteca fissa l'orario di consultazione e di prestito.

**Art. 89** - Il prestito di libri e di altro materiale presente in biblioteca è consentito agli studenti, ai loro genitori e a tutto il personale scolastico. In casi sottoposti alla valutazione del bibliotecario il prestito può essere concesso anche ad operatori esterni ed ex-allievi

**Art. 90** - Il prestito ha inizio nel mese di settembre e termina il 30 maggio. Entro tale data deve avvenire la restituzione di tutti i volumi. Può essere fatta eccezione per gli allievi impegnati negli esami di stato.

**Art. 91** - Si possono prendere a prestito due opere per volta, per un periodo massimo di un mese. Sono esclusi dal prestito i dizionari, le enciclopedie e i volumi di particolare pregio artistico, tranne nei casi di immediato utilizzo durante le ore di lezione.

**Art. 92** - Chi non riconsegna l'opera nel tempo stabilito è sospeso temporaneamente dal prestito; chi la riconsegna deteriorata è obbligato a risarcire il valore attualizzato dell'opera stessa, oltre ad un'eventuale ulteriore ammenda a discrezione del responsabile della biblioteca in caso di dolo.

**Art. 93** - La biblioteca si qualifica come centro di promozione culturale all'interno dell'istituto. Opportune iniziative, anche d'intesa con gli Enti locali o con altre associazioni, possono essere attuate con il coordinamento del bibliotecario, dopo aver acquisito il parere favorevole del Consiglio d'Istituto.

**Art. 94** - L'uso dei laboratori può essere concesso anche ad associazioni o enti esterni in base a contratti stipulati nel rispetto della normativa vigente.

### **Vigilanza sugli allievi**

**Art. 95** - La normale vigilanza sugli allievi durante l'ingresso e la permanenza a scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima, è svolta dal personale docente. L'accompagnamento e il controllo durante lo spostamento dalle aule scolastiche alle palestre ed ai laboratori e viceversa sono di competenza degli insegnanti della disciplina interessata e, in secondo luogo, di altro personale docente a disposizione. Il Dirigente Scolastico incarica gli insegnanti responsabili della vigilanza durante le altre attività integrative e complementari.

**Art. 95** - La vigilanza può essere affidata al personale non docente, come indicato all'Art. 114 del presente regolamento.

**Art. 96** - Non esiste obbligo di vigilanza sugli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica e che, pur avendo scelto di allontanarsi dalla scuola, rimangono all'interno dell'edificio. In questo caso comunque non possono aggirarsi liberamente nell'edificio ma devono fermarsi in un locale opportunamente indicato.

**Art. 97** - In caso di sciopero proclamato dal personale della scuola il Dirigente Scolastico è tenuto a rispettare le norme previste in particolare per quanto riguarda la vigilanza sui minori.

**Art. 98** - Nel periodo antecedente l'inizio delle lezioni mattutine, come pure in quello intercorrente tra il termine delle lezioni mattutine e l'inizio delle attività pomeridiane, gli alunni non possono utilizzare le aule ed i corridoi di riferimento, ma fruiscono degli spazi relativi all'ingresso e di quelli esterni all'edificio, mantenendo un comportamento sempre corretto e responsabile.

### **Pubblicità del bilancio della Scuola**

**Art. 99** - E' un bilancio che segue criteri civilistici ( Conto economico e stato patrimoniale) viene redatto secondo le specifiche normative fiscali cui il Gestore è soggetto. E' opportuno che venga redatto nelle forme di "bilancio preventivo" ( prima che inizi un nuovo esercizio) e di "bilancio consuntivo" ( al termine dell'esercizio). Deve essere redatto dal Gestore dell'istituzione.

Per le istituzioni comprensive di più gradi e ordini di scuole dipendenti da un unico gestore può essere redatto un solo bilancio o, in alternativa, bilanci distinti per ciascun tipo di scuola. Nel primo caso la relazione degli amministratori dovrà evidenziare i criteri per l'indicazione dei costi promiscui.



Deve essere conforme alle regole della pubblicità legale e comunque accessibile a chiunque nella scuola vi abbia interesse, secondo modalità indicate nel Regolamento d'Istituto (*deposito in Segreteria a disposizione delle diverse componenti della comunità scolastica*). Per prenderne visione è necessario avanzare una richiesta scritta da depositare in segreteria con allegata fotocopia del documento di identità e l'indicazione del ruolo svolto all'interno della comunità scolastica. Non è possibile estrarne copia).

Può essere ricavato attraverso una disaggregazione analitica delle voci del bilancio generale (*contabilità separata relativa alle attività commerciali o diverse*) dell'Ente Gestore.

Può essere formato, nel rispetto di criteri oggettivi e omogenei nel tempo, secondo una rappresentazione libera, corredata da una relazione o nota integrativa redatta dagli amministratori nella quale sono indicati i principali risultati e le caratteristiche dell'andamento gestionale della scuola.

Deve indicare la periodicità (*anno solare*).

### **Norme generali**

**Art. 100** - Il Dirigente Scolastico, su incarico del Consiglio d'Istituto, ricerca le opportune intese con il Comune, con la Provincia e con le altre scuole per la definizione dei criteri di uso delle palestre e degli impianti sportivi.

**Art. 101** - Nella scuola non è consentita la propaganda scritta od orale di movimenti o di partiti politici.

**Art. 102** - Appositi spazi murali sono messi a disposizione delle varie componenti della scuola. Qualsiasi affissione deve essere preventivamente approvata dal Dirigente Scolastico per l'accertamento di eventuali responsabilità di natura penale e civile.

**Art. 103** - Le eventuali modifiche o integrazioni al presente regolamento devono essere deliberate dal Consiglio d'Istituto a maggioranza di due terzi dei suoi componenti effettivi. Le richieste in tal senso possono essere avanzate dal Dirigente Scolastico, sentito il Collegio dei Docenti, dalla Giunta Esecutiva a maggioranza semplice dei membri, da almeno un terzo dei membri del Consiglio d'Istituto. Richieste possono essere fatte pervenire al Consiglio d'Istituto da parte del Comitato degli studenti, da quello dei genitori e dall'assemblea del personale ATA.

**Art. 104** - Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

# **STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA**

**D.P.R. 249/ del 24/06/1998 e le modifiche apportate agli articoli 4 e 5 dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA del 21 Novembre 2007, n. 235 pubblicato sulla *GU* n. 293 del 18/12/2007 e in vigore dal 2 gennaio 2008**

## **Art. 1 – Vita della Comunità Scolastica**

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

## **Art. 2 - Diritti**

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.

Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

*a.* un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo - didattico di qualità;

*b.* offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;

*c.* iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

*d.* la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;

*e.* la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;

*f.* servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

### **Art. 3 - Doveri**

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

#### **Art. 4 – Disciplina (In vigore dal 2 gennaio 2008)**

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

**9-bis.** Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

**9-ter.** Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

#### **Art. 5 – Impugnazioni (In vigore dal 2 gennaio 2008)**

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

#### **Art. 6 – Disposizioni finali**

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

## REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

(Infrazioni, sanzioni, organi competenti, procedure)

L'organo competente irrogherà i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:

<b>Infrazioni che non comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica</b>	<b>Provvedimento disciplinare</b>
<p>condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione verso i compagni, gli insegnanti o il personale accertati personalmente dal Dirigente o dal docente</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• disturbo durante le lezioni anche attraverso l'utilizzazione del telefonino o di altro apparecchio elettronico acceso (al richiamo scritto si accompagna il sequestro del telefonino – senza SIM e batteria - o di altro apparecchio elettronico)</li><li>• mancanze ai doveri di diligenza e puntualità</li><li>• deturpamento dell'ambiente scolastico (al richiamo scritto si accompagna l'obbligo di pulire l'ambiente)</li><li>• interruzione dell'ordinario regolare svolgimento delle lezioni a mezzo di assenza ingiustificata di massa interessante l'istituto nel suo complesso o singole classi</li><li>• Infrazione divieto di fumo.</li></ul>	Richiamo scritto
<b>Organi competenti</b> Docente che ha rilevato l'infrazione.	
<b>Procedura</b> <b>L'organo competente provvederà a espletare i seguenti adempimenti:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Contestazione immediata dei fatti</li><li>• Esercizio del diritto di difesa da parte dello studente</li><li>• Decisione</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• Annotazione del provvedimento disciplinare sul registro di classe (cartaceo e on - line)</li></ul>	
<b>Infrazioni</b> che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica <b>Il Dirigente Scolastico, in via cautelativa e, ricorrendone i presupposti di flagranza della violazione del presente regolamento, può sospendere in via immediata l'alunno nelle more dello svolgimento dell'istruttoria dandone, se minore, comunicazione anche telefonica al genitore esercente la potestà.</b>	<b>Provvedimento disciplinare</b>
<b>A)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Reiterazione di infrazioni che hanno comportato la comminazione di più richiami scritti.</li></ul> Nei confronti dello studente che si sia reso destinatario di una pluralità di richiami scritti	Ammonizione scritta o allontanamento dalla scuola da uno a tre giorni. Allontanamento dalla scuola da uno a cinque giorni.

<p>(almeno tre), il Consiglio di classe, valutatane l'opportunità, può applicare l'ammonizione scritta o la sospensione dalle lezioni allo scopo di sollecitare nello studente una più attenta riflessione sull'importanza del rispetto delle regole della convivenza scolastica.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Turpiloquio, ingiurie e offese ai compagni, agli insegnanti, al personale.</li> </ul>	
<p><b>B)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• recidiva dei comportamenti di cui al punto precedente</li> <li>• danneggiamento delle attrezzature e delle strutture scolastiche.</li> <li>• ricorso alla violenza, utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui, furto, lancio di oggetti contundenti, introduzione nella scuola di sostanze alcoliche e/o droghe</li> </ul>	Allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni
<p><b>C)</b></p> <p>La sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni è adottata se ricorre almeno una delle seguenti condizioni :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) devono essere stati commessi "condotte che violino la dignità e il rispetto della persona umana, o che creino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;</li> <li>2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dall'art. 4 c.7 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento sarà adeguata alla gravità dell'infrazione e al permanere della situazione di pericolo nonché ai comportamenti ante e post infrazione.</li> <li>3) se lo studente ha già subito più di una sanzione di cui alla lettera</li> </ol>	Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata superiore a 15 giorni, comunque commisurata alla gravità del fatto ovvero alla permanenza della situazione di pericolo.
<p><b>D)</b></p> <p>Recidiva di reati contro la persona umana, atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente.</p>	Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.
<p><b>E)</b></p> <p>Casi più gravi di quelli indicati al punto D e al ricorrere delle stesse condizioni.</p>	Allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi
<p><b>Organi competenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il Consiglio di classe, in composizione allargata a tutte le sue componenti (rappresentanti degli studenti e dei genitori), decide sui provvedimenti disciplinari che prevedono l'allontanamento dalla scuola sino a 15 giorni.</li> <li>• Il Consiglio d'Istituto, in composizione allargata a tutte le sue componenti (rappresentanti degli studenti e dei genitori), decide sui provvedimenti disciplinari che prevedono l'allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni o sanzioni più gravi.</li> </ul>	

- Il Dirigente scolastico può adottare la sospensione temporanea dello studente in attesa delle decisioni degli organi collegiali competenti convocati in via di urgenza.

#### **Procedura**

- Istruttoria: il Dirigente o il docente coordinatore, avvalendosi della collaborazione del personale della scuola, secondo le competenze di ciascuno, raccoglie tutti gli elementi utili per la valutazione del caso.
- Contestazione scritta da parte del Dirigente o del docente coordinatore inviata ai genitori (e allo studente maggiorenne). La contestazione, inviata con raccomandata A/R entro dieci giorni dalla conoscenza dell'infrazione, contiene l'esposizione sintetica dei fatti, l'invito a esporre le proprie ragioni, o in forma scritta, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della stessa, o verbalmente, dinanzi al Consiglio di classe, nella data di convocazione dello stesso, data per la quale gli interessati sono invitati a comparire e che viene indicata nella stessa comunicazione.
- Convocazione del Consiglio di classe o del Consiglio d'Istituto in composizione allargata entro quindici giorni dalla contestazione, termine che il Dirigente può abbreviare per motivi di urgenza. (modello del verbale dell'organo collegiale)
  
- Prima che l'organo collegiale adotti una decisione lo studente ha diritto di essere sentito a propria discolpa, e di farsi assistere da chi esercita la patria potestà. La decisione è adottata a seguire. Il voto relativo alle decisioni disciplinari è segreto. Non è consentita l'astensione. Alla fase della decisione, qualora sia rappresentante di classe, non può partecipare lo studente per cui si procede né il genitore di questi.
- Annotazione del provvedimento adottato sul registro di classe e sul registro on line).
- Invio ai genitori dello studente (e allo stesso, se maggiorenne) della comunicazione scritta relativa al provvedimento adottato. La comunicazione contiene la descrizione dei fatti che hanno dato luogo al provvedimento disciplinare e la relativa motivazione. Vengono, altresì, indicate le misure individuate dall'organo collegiale, da adottarsi durante il periodo di allontanamento, consistenti in un percorso di recupero educativo mirato alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Nel caso in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella classe di appartenenza, allo stesso è consentito il passaggio, anche in corso d'anno, ad altra sezione.
- Deposito in segreteria della copia della comunicazione inviata ai genitori per l'inserimento nel fascicolo dello studente)
- Il procedimento relativo all'irrogazione del provvedimento disciplinare, deve concludersi entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto.

#### **SANZIONI ALTERNATIVE E ACCESSORIE**

Stante la funzione educativa della sanzione disciplinare, in alternativa all'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a tre giorni, l'organo competente, su proposta della famiglia, può offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni del precedente titolo con altri provvedimenti allo scopo di rafforzare la possibilità di recupero dello stesso attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica. A tal fine, nel determinare il provvedimento disciplinare, l'organo competente indicherà la sanzione alternativa all'allontanamento dalla scuola e ne darà comunicazione alla famiglia unitamente agli esiti della procedura disciplinare. L'applicazione della sanzione alternativa dipende dall'assenso espresso dei genitori.



## **SANZIONI ALTERNATIVE E ACCESSORIE**

Stante la funzione educativa della sanzione disciplinare, in alternativa all'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a tre giorni, l'organo competente, su proposta della famiglia, può offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni del precedente titolo con altri provvedimenti allo scopo di rafforzare la possibilità di recupero dello stesso attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica. A tal fine, nel determinare il provvedimento disciplinare, l'organo competente indicherà la sanzione alternativa all'allontanamento dalla scuola e ne darà comunicazione alla famiglia unitamente agli esiti della procedura disciplinare. L'applicazione della sanzione alternativa dipende dall'assenso espresso dei genitori.

## **PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA PER LA FORMAZIONE DELLA PERSONA**

**Il presente documento, che le parti condividono e sottoscrivono, definisce le responsabilità che impegnano il personale della scuola, le famiglie e gli alunni nei loro rapporti, al solo scopo di costruire una fattiva intesa educativa sui valori intorno ai quali sviluppare la formazione e la crescita dei ragazzi.**

I valori di riferimento sono quelli richiamati anche dalla Costituzione italiana:

**libertà** intesa come esercizio della propria autonomia di pensiero, azione, religione, cultura nel rispetto di sé e delle libertà altrui; **diritto** ad avere pari dignità e opportunità indipendentemente dalle differenze di ordine personale, culturale o sociale; **dovere** di rispettare le libertà altrui e di collaborare, nei limiti delle proprie possibilità, alla salvaguardia dei beni comuni (salute, ambiente, beni culturali ecc.); **giustizia** intesa come garanzia del rispetto delle regole da parte di tutti.

### **LA SCUOLA**

nelle persone del Dirigente Scolastico, dei Docenti, e dei Collaboratori scolastici si impegna a:

Rispettare, presentare e condividere con i ragazzi il Regolamento di Istituto, il Patto Educativo, il Piano dell'Offerta Formativa. Favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze dei singoli alunni creando un ambiente educativo sereno e coerente con le idee di cittadinanza attiva e democratica.

Attivare tutte le risorse e le strategie utili a garantire la formazione personale e sociale dei ragazzi condividendo le regole, vigilando sul loro rispetto, intervenendo sulla contravvenzione delle stesse:

informando le famiglie

sanzionando i comportamenti scorretti

Attuare i curricoli disciplinari attraverso le scelte organizzative e le metodologie didattiche dichiarate nel Piano dell'Offerta Formativa. Favorire il successo formativo attraverso iniziative concrete volte al recupero di situazioni di svantaggio. Promuovere il merito e valorizzare le eccellenze. Garantire l'integrazione degli alunni diversamente abili sostenendo iniziative tese ad apprezzare e a valorizzare le differenze. Promuovere l'integrazione degli alunni stranieri attivando percorsi di accoglienza.

Assicurare la massima trasparenza nelle valutazioni e la tempestività nelle comunicazioni circa i risultati, le eventuali difficoltà, i progressi e gli aspetti riguardanti il comportamento. Prestare ascolto alle esigenze degli studenti garantendone la riservatezza e ricercando l'interazione con le famiglie. Assicurare la vigilanza sugli alunni durante l'orario scolastico educando alla sicurezza.

### **LO STUDENTE**

È puntuale alle lezioni e le frequenta con regolarità. Tiene un comportamento educato nei confronti di compagni, insegnanti e personale della scuola in tutti i momenti della vita scolastica, compresi i tempi della mensa, della ricreazione e delle iniziative che si svolgono fuori dell'edificio della scuola.

Utilizza un linguaggio di cortesia: non fa uso di termini volgari e offensivi.

Si adopera per trovare un accordo con tutti: non emargina altri studenti.

Partecipa alla vita della scuola attivamente e con impegno: non disturba e non interrompe il ritmo delle lezioni.

Sa comunicare correttamente con gli altri: non ricorre a qualsiasi forma di violenza fisica, verbale e psicologica.

Non usa il cellulare o altri dispositivi elettronici durante le lezioni e comunque a scuola.

Accetta ed aiuta gli altri e i diversi da sé, rispettando i valori della solidarietà, della tolleranza, delle diversità culturali e religiose. Svolge le attività richieste, a scuola e a casa, con cura ed impegno, rispettando consegne e scadenze fissate. Osserva le disposizioni impartite per le diverse attività, comprese quelle che si svolgono all'esterno della scuola. Si presenta a scuola munito del materiale necessario a svolgere tutte le attività scolastiche alle quali partecipa attivamente. Vive negli spazi scolastici collaborando a mantenerli puliti e in ordine. Utilizza correttamente gli arredi, i materiali e le attrezzature messe a disposizione dalla scuola e si preoccupa che siano curati, puliti e mantenuti efficienti. Riconosce il principio che chi procura un danno a cose o a persone è tenuto a risarcirlo. Riflette sul significato dei provvedimenti disciplinari. Entra ed esce da scuola muovendosi in modo ordinato. Non assume comportamenti che mettano a rischio il benessere proprio e degli altri. Non introduce nella scuola oggetti o sostanze dannosi e/o pericolosi a sé e ad altri. Segnala situazioni di rischio osservati negli ambienti scolastici e nell'ambiente circostante.

### **I GENITORI**

si impegnano a: Conoscere, rispettare e condividere con la Scuola e i propri figli il Regolamento di Istituto, il Patto Educativo, il Piano dell'offerta Formativa. Educare i propri figli nei valori del rispetto di sé, degli altri, delle cose proprie e comuni, tenendo conto che si insegna con l'esempio. Attivare tutte le risorse e le strategie utili a garantire la formazione personale e sociale dei ragazzi condividendo con la scuola le regole, vigilando sul loro rispetto, intervenendo sulla contravvenzione delle stesse. Collaborare al progetto formativo partecipando agli incontri, proponendo iniziative e sostenendo quelle della scuola una volta condivise dai rappresentanti eletti. Risarcire eventuali danni provocati dallo studente a carico di materiali, arredi o apparecchiature della scuola. Sostenere in via di solidarietà le spese necessarie per riparare i danni causati alla scuola dagli alunni, quando l'autore del fatto dannoso non dovesse essere identificato. Instaurare un rapporto costruttivo, leale e trasparente con i docenti. Tenersi aggiornati circa le iniziative scolastiche ed eventuali comunicazioni sui processi di apprendimento e sul comportamento controllando sistematicamente il diario. Rivolgersi tempestivamente ai docenti o al Dirigente in presenza di problemi scolastici di qualsiasi natura. Far rispettare gli orari, limitare le assenze, le uscite anticipate e le entrate posticipate. Vigilare sulla regolarità della frequenza e giustificare tempestivamente le assenze con modalità scritta.

## **DIVIETO di FUMO**

Tutte le componenti scolastiche sono tenute ad osservare scrupolosamente il divieto di fumo, ai sensi dell'art. 51 L. 06/01/2003 n. 2, all'interno della struttura scolastica. A cura del Dirigente Scolastico saranno nominati i soggetti responsabili per la vigilanza e l'osservanza del divieto con potere di comminare le sanzioni economiche previste dalle disposizioni vigenti che per i minori saranno poste a carico dei genitori esercenti la potestà.

## **DIVIETO di USO DEI TELEFONI CELLULARI E/O di ALTRI STRUMENTI TECNOLOGICI**

Docenti ed alunni, durante le ore di lezione, dovranno tenere spenti e non visibili i telefoni cellulari e/o altri strumenti tecnologici. Unica deroga a tale principio è l'eventuale utilizzo a fini didattici.

ROMA, 01/09/2023

IL GESTORE SCOLASTICO  
Bimbodonna s.r.l.  
(Massimo De Luca)